



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 507 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Pa.Co. Pacifico Costruzioni Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Soprano, con domicilio eletto presso Maurizio Avv. Rencricca in L'Aquila, via Ulisse Nurzia, 26;

contro

Provincia di Trento Presidente, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Colagrande, Daria De Pretis, Nicolo Pedrazzoli, con domicilio eletto presso Roberto Avv. Colagrande in L'Aquila, via Ulisse Nurzia 26 - Pile;

nei confronti di

Collini Lavori Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Flavio Maria Bonazza, Ugo Frasca, con domicilio eletto presso Ugo Avv. Frasca in L'Aquila, via Salaria Antica Ovest, 8; Ediltione Spa, Gostner Srl, Regione Abruzzo;

per l'annullamento del giudizio di anomalia dell'ati ricorrente e per conseguente risarcimento del danno;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Trento Presidente e di Collini Lavori Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con bando del 20.12.2010, la Provincia Autonoma di Trento indiceva una procedura aperta –da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 84 del d.lg.vo 163/06- per l'affidamento dei "lavori di realizzazione dell'auditorium del Castello nel Comune di L'Aquila, per un importo a base di gara pari ad euro 4.871.610,59.

Nella seduta del 16.5.11, il Presidente di gara (nominato ai sensi dell'art. 13 comma 1 del regolamento di attuazione della legge provinciale trentina n. 26/1993, emanato con D.P.G.P. del 12/10/94), preso atto delle valutazioni

effettuate dall'anzidetta commissione tecnica ed esaminate le offerte economiche, dichiarava che "il miglior punteggio è stato ottenuto dall'associazione temporanea tra le Imprese PA.CO. Pacifico Costruzioni S.p.A. (...) e Pasqua Costruzioni s.r.l. (...) pari a 748,450 punti, di cui 448,50 punti attribuiti all'offerta tecnica e 299,950 punti attribuiti all'offerta economica, con un ribasso percentuale del 24,216%.

Nel corso della medesima seduta, il Presidente di gara riteneva comunque opportuno esperire la verifica facoltativa di anomalia prevista dal comma 3 dell'articolo 86 del decreto legislativo 163/2006, in relazione all'offerta della prima classificata anche se non risultata "oggettivamente" anomala, ai sensi dell'art. 86 comma 2 del medesimo decreto legislativo.

In particolare, veniva rilevato che "a parere del presidente di gara, tenuto conto dei prezzi unitari utilizzati per la redazione del progetto, appare necessario verificare la reale possibilità di poter realizzare le lavorazioni previste dal progetto con la qualità e la tempistica richieste, offrendo un ribasso percentuale di entità così alta" (verbale di gara n. 926 del 16.5.2011).

Pertanto, con nota n. 318067 del 26.5.11, il Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture della provincia Autonoma di Trento inoltrava all'ATI PA.CO. Pacifico Costruzioni (odierna ricorrente) la prima richiesta di giustificazione dei prezzi di offerta, invitando la stessa a produrre "tutta la documentazione che l'Impresa ritenga necessaria a giustificare i singoli elementi che concorrono alla formazione del singolo prezzo".

In riscontro a detta istanza, l'ATI ricorrente in data 9.6.2011 trasmetteva la documentazione giustificativa.

Con successiva nota del 17.6.2011, si procedeva alla nomina di un apposito "gruppo di lavoro" a cui veniva demandata la valutazione della congruità dell'offerta aggiudicataria.

In pari data, il Presidente del predetto gruppo individuava le voci a rischio di anomalia, "sulla base del confronto con le corrispondenti schede di analisi del prezzo del progettista", invitando la ricorrente, ex art. 88, comma 2, del decreto legislativo 163/2006 a fornire entro il 23.6.11 ulteriore documentazione, volta a comprovare e giustificare la congruità di determinate voci individuate nell'allegata tabella.

Nel corso del contraddittorio, il gruppo di lavoro della stazione appaltante precisava che l'anomalia riscontrata era stata quantificata in "euro 378.260,76, importo derivante dalla valutazione di 124 analisi prezzi per i quali il gruppo di lavoro ha ritenuto ci fosse un significativo scostamento rispetto ai prezzi unitari di progetto" (cfr. verbale n. 4 del 30.6.2011 del gruppo di lavoro).

Acquisite le ragioni illustrate dai rappresentanti dell'ATI circa la congruità tecnica ed economica dell'offerta, la stazione appaltante chiedeva ulteriore documentazione integrativa, a comprova di quanto sostenuto dall'ATI medesima in contraddittorio.

Con nota del 5.7.2011 il gruppo di lavoro riteneva peraltro insufficienti i giustificativi adottati sulla base dei seguenti passaggi:

-solo 7 schede avrebbero superato la prova di non anomalia (1 per la manodopera e 6 per la fornitura di materiali), per un ammontare di euro 77.359,02, così che a fronte di una contestazione di partenza pari a 378.260,76 euro, sarebbero rimasti euro 300.901,74 di residua anomalia (così ripartita: anomalia su manodopera 169.895,49; anomalia su materiali 109,949,68; anomalia su noli ed attrezzature 21.056,57;

-gli accordi preventivi di subappalto con i fornitori e noleggiatori, in vista di possibili variazioni di prezzi, determinerebbero fatalmente "l'erosione della quota afferente l'utile d'impresa";

-in ogni caso -in presenza di un utile d'impresa pari ad euro 168.962,45- l'Impresa non avrebbe dimostrato "di essere in grado di reperire all'interno del prezzo esposto in gara le risorse aggiuntive per sopperire ad eventuali imprevisti o sottovalutazioni della propria catena di costo".

Successivamente con nota del 14.7.11, l'amministrazione provinciale intimata comunicava che, con verbale di gara

del 13.7.11, l'ATI PACO Pacifico Costruzioni Spa –Pasqua Costruzioni srl era stata esclusa dalla procedura di gara per i motivi indicati nel verbale medesimo e nell'allegata relazione, ove il Presidente di gara –ribadita la persistenza di un'anomalia pari a 300.901,74 corrispondente all'8,480% dell'importo offerto dall'ATI per l'esecuzione dell'opera pari a 3.548.211,51 al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso- puntualizzava che “la stessa anomalia riscontrata non trova copertura economica nella voce dell'utile d'impresa, dichiarato pari al 5% dell'importo offerto al netto della sicurezza, corrispondente ad euro 168,962,45 e pertanto l'offerta in base all'esame degli elementi forniti risulta nel suo complesso inaffidabile”.

Conseguentemente, i “lavori di realizzazione dell'auditorium del castello nel Comune di L'Aquila” venivano aggiudicati al raggruppamento temporaneo di imprese Collini Lavori Spa – Ediltione spa- Gostener srl.

Con ricorso proposto avanti a questo Tar la soc. Pa.Co. Pacifico Costruzioni Spa –in proprio e nella qualità di impresa capogruppo dell'ATI- ha dedotto le seguenti censure avverso l'illustrato modus operandi della stazione appaltante.:

-quest'ultima avrebbe deciso di sottoporre a verifica di anomalia l'offerta in questione in mancanza –non solo di quegli indici rilevatori “oggettivi” previsti dal 2^a comma dell'art. 86 del codice dei contratti- ma neanche di quegli “elementi specifici”, comunque richiesti dal comma 3 del medesimo art. 86;

-il ribasso offerto (24% sull'importo a base d'asta) presenterebbe entità moderata, al contrario di quanto apoditticamente affermato dall'amministrazione;

-la motivazione sull'anomalia riscontrata sarebbe “risibile, criptica e comunque illogica”, a fronte di puntuali giustificazioni rassegnate dall'impresa ricorrente;

-l'organo tecnico preposto avrebbe operato un'illogica quantificazione meramente numerica dell'anomalia riscontrata, stimata in euro 300.9001,74 in virtù del solo ribasso proposto senza considerare le proposte migliorative del progetto di base, con conseguente commistione di dati non omogenei ed ingiusta sottovalutazione dei risparmi di costo della mano d'opera e delle forniture indicati nell'offerta migliorativa;

-tutti i prezzi che compongono l'offerta sarebbero stati adeguatamente giustificati, senza specifiche obiezioni della S.A.;

-sulla valutazione di anomalia del costo della mano d'opera, non sarebbe stata valutata la peculiare organizzazione di cantiere (con connessi criteri avanzati di lavorazione) capace di produrre ampi risparmi nel rispetto degli utili di gestione, così che sarebbe del tutto apodittica e sbrigativa la presunta “perplexità circa la capacità realizzativa dell'opera da parte di maestranze così ridotte”, finendo per formulare giudizi pseudo-probabilistici sull'utilizzo non congruo della mano d'opera e su presunte accelerazioni delle lavorazioni, a discapito della sicurezza e della qualità dell'esecuzione;

-a motivo dell'anomalia si sarebbero paventati probabili imprevisti di cantiere, vale a dire fattori ex se estranei alla verifica ex artt. 86 e segg. del D.lg.vo 163/2006, trattandosi di eventi che –ove dovessero verificarsi- sarebbero regolati con riserve aggiuntive tali da non poter incidere sul prezzo originario;

-i giudizi dell'organo tecnico preposto alla verifica sarebbero del tutto distonici rispetto a quelli (del tutto lusinghieri) formulati dalla commissione di gara, con riferimento al tempo, all'organizzazione ed alla sicurezza della commessa;

-nonostante il pieno rispetto delle tabelle ANCE riportanti l'“avviso comune della congruità” del 28.10.10 (esibite dall'impresa ricorrente a giustificazione della sua offerta), il gruppo di lavoro avrebbe illegittimamente sminuito tale circostanza, qualificando come “palesamente insufficiente” per l'opera appaltata lo standard previsto in dette tabelle, senza nessuna spiegazione sulle ragioni di tale arbitrario opinamento;

-l'avversato giudizio di anomalia si baserebbe inoltre su alcune mere irregolarità formali (timbro e firma del

forniture su alcuni giustificativi), connesse al presunto mancato rispetto di formalità non prescritte né sanzionate dalla lex specialis;

-il margine di anomalia su noli ed attrezzature (stimato in 21.056,57 euro) sarebbe del tutto immotivato, non avendo il gruppo di lavoro dato alcuna attenzione alle giustificazioni dell'impresa ricorrente, che pure aveva ben precisato la scarsa incidenza dei costi per l'utilizzo (ridotto al minimo) dei mezzi pesanti, a vantaggio dell'impiego di attrezzature leggere "che incidono poco sui costi della lavorazione e che sono computate considerando i costi medi di gestione dell'intero parco di attrezzature leggere dell'impresa";

-la verifica di anomalia sarebbe stata comunque operata da Organo incompetente, in quanto ai sensi della lex specialis avrebbe dovuto essere affidata ad "altri organismi tecnici della stazione appaltante", vale a dire ad uffici già costituiti presso quest'ultima, mentre nella specie si sarebbe illegittimamente costituito un "gruppo di lavoro", costituente, nei fatti, la commissione ex art. 88 comma 1 bis del codice dei contratti, commissione alla quale il disciplinare di gara non ha invece inteso ricorrere; inoltre al medesimo gruppo di lavoro non avrebbe potuto presiedere (come invece avvenuto) lo stesso presidente della commissione di gara, in virtù del paragrafo 5 del disciplinare di gara secondo cui "l'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato al soggetto che presiede la gara" (con ciò confermando la preclusione di tale soggetto a partecipare ai lavori di verifica).

Al ricorso introduttivo è stata inoltre allegata istanza di risarcimento in forma specifica e/o per equivalente.

Questo tar ha accolto l'istanza incidentale di sospensiva con ordinanza 303/2011, riformata in appello dal consiglio di Stato in data 9.11.2011 (ord. 4925/11).

Con motivi aggiunti del 5.6.12 è stato impugnato il contratto di appalto medio tempore stipulato fra la stazione appaltante e l'ATI divenuta aggiudicataria, in seguito alla verifica di anomalia dell'offerta proposta dall'ATI ricorrente.

Si sono costituite in giudizio l'amministrazione provinciale trentina nonché le società Collini Lavori, Ediltione e Gostner, le quali hanno in primis sollevato un'eccezione di competenza territoriale.

Tutte le parti in causa hanno poi prodotto nel corso del processo un diffuso carteggio a sostegno delle rispettive tesi, con un dibattito giuridico divenuto particolarmente intenso per ciò che riguarda gli eventuali aspetti risarcitori per equivalente, una volta che –nelle more processuali- l'opera è stata ultimata, collaudata ed infine inaugurata il 6.10.12.

Nel corso della pubblica udienza del 19.12.12, la causa è stata riservata a sentenza.

DIRITTO

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle parti resistenti sull'assunto che:

-l'autorità procedente ha la sua sede in Trento;

-gli effetti giuridici dell'appalto (da intendere in primis il contratto di appalto) ricadrebbero parimenti nel capoluogo trentino.

Al contrario, va in primo luogo puntualizzato che ai sensi dell'art. 13 CPA, il criterio della sede dell'autorità emanante riveste carattere subordinato al caso in cui gli effetti del provvedimento non abbiano carattere infraregionale, mentre in quest'ultimo caso la competenza si radica nel tar situato nella regione entro cui tali effetti vengono esternati. Le ricadute giuridiche qui in rilievo vanno peraltro intese senza formalismi astratti, dovendosi avere riguardo al luogo di esecuzione dell'appalto e non a quello –del tutto indifferente sulla competenza territoriale- del luogo ove le parti hanno inteso procedere alla stipula contrattuale.

Sulla base delle esposte premesse, va pertanto affermata la competenza di questo tar, riguardando la controversia in esame l'affidamento dei lavori di ricostruzione dell'auditorium della città dell'Aquila.

Nel merito il ricorso è infondato.

Va preliminarmente disattesa la doglianza secondo cui illegittimamente la stazione appaltante avrebbe attivato la procedura di verifica di anomalia, nonostante la mancanza degli indici rilevatori “oggettivi” previsti dal 2^a comma dell’art. 86 del codice dei contratti. Come anche riconosciuto dalla ricorrente, il comma 3 del medesimo art. 86 consente comunque all’amministrazione di sottoporre a verifica di anomalia l’offerta aggiudicataria, ogni qualvolta vi sia motivo di sospettare in tal senso, circostanza per l’appunto avvenuta nel caso in vertenza; né può fondatamente sostenersi che in tale occasione si sarebbe proceduto in mancanza di quegli “elementi specifici”, comunque richiesti dal citato comma 3 del medesimo art. 86, atteso che –anche a prescindere da quanto sarà in prosieguo illustrato a proposito della sussistenza in concreto dei contestati profili di anomalia- gli elementi richiesti per attivare la procedura possono riguardare meri sospetti della stazione appaltante, purché questi ultimi risultino collegati ad una o più componenti dell’offerta previamente specificate, come per l’appunto avvenuto nella vicenda in esame.

Priva di pregio è altresì la censura con cui l’impresa ricorrente lamenta che la verifica di anomalia sarebbe stata condotta da Organo incompetente.

Secondo il patrono ricorrente, sarebbe stata violata la *lex specialis* ai sensi della quale la predetta verifica avrebbe dovuto essere affidata ad “altri organismi tecnici della stazione appaltante”, vale a dire ad uffici già costituiti presso quest’ultima, mentre nella specie si sarebbe illegittimamente costituito un “gruppo di lavoro”, equivalente, nei fatti, la commissione ex art. 88 comma 1 bis del codice dei contratti, commissione alla quale il disciplinare di gara non ha invece inteso ricorrere; inoltre al medesimo gruppo di lavoro non avrebbe potuto presiedere (come invece avvenuto) lo stesso presidente della commissione di gara, in virtù del paragrafo 5 del disciplinare di gara secondo cui “l’esito delle valutazioni dell’anomalia dell’offerta sarà comunicato al soggetto che presiede la gara” (con ciò confermando la preclusione di tale soggetto a partecipare ai lavori di verifica).

La doglianza è infondata, poiché la modalità di costituzione dell’Organo prevista dal bando –specie in assenza di contrarie previsioni ad hoc- assume un connotato ampliativo e non preclusivo rispetto alle modalità ordinarie consentite dalla legge. Parimenti non può argomentarsi un divieto partecipativo in capo al Presidente del seggio di gara, solo perché a quest’ultimo deve essere comunicato l’esito della verifica di anomalia, trattandosi di un adempimento che la *lex specialis* prevede nell’ipotesi (pur sempre consentita, ma non obbligata) in cui manca la coincidenza fra la Presidenza del collegio di gara e quella del collegio di verifica, senza che da ciò possa ex se argomentarsi una (non prevista) preclusione di coincidenza in tal senso. E’ inoltre appena il caso di precisare l’irrelevanza *ratione temporis* dell’art. 121 del DPR 207/210 (ed in specie, del combinato disposto dei commi 10 e 5 che regola la composizione della Commissione di verifica nel sistema di offerta economicamente più vantaggiosa, privilegiando le risorse interne della stazione appaltante), trattandosi di normativa entrata in vigore solo dall’8.6.11, pertanto in periodi successivi all’indizione della gara in questione.

Quanto alle restanti censure, deve puntualizzarsi una premessa di fondo di recente richiamata dall’Adunanza plenaria del consiglio di Stato n. 36 del 29.11.12, in ordine al fatto che il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle offerte deve essere circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in virtù della discrezionalità che connota dette valutazioni, come tali riservate alla stazione appaltante cui compete il più ampio margine di apprezzamento. Sulla base di tali premesse, anche nel caso di specie risultano insussistenti “...quei profili di travisamento ed erroneità, *ictu oculi* rilevabili, che alla stregua del richiamato orientamento legittimerebbero una valutazione critica dell’organo giurisdizionale”. Più in particolare, sempre la citata adunanza plenaria 36/12 ha ben puntualizzato le peculiarità di metodo e di contenuto che differenziano l’attività valutativa (e comparativa) del Seggio di gara rispetto alle determinazioni che

la stazione appaltante assume in ordine all'anomalia dell'offerta aggiudicataria sottoposta a verifica, così che si manifestano inconferenti le diffuse doglianze della ricorrente mirate a ravvisare presunti contrasti logici del giudizio di anomalia, a fronte delle lusinghiere valutazioni previamente acquisite sulla stessa offerta nella procedura di aggiudicazione.

Ed invero "...ben diverse sono le valutazioni da compiersi nell'ambito del subprocedimento di verifica di anomalia, rispetto a quelle compiute dalla commissione aggiudicatrice in sede di esame delle offerte (atteso che), mentre alla stregua dell'art. 84 del Codice la commissione è chiamata – come già evidenziato – soprattutto a esprimere un giudizio sulla qualità dell'offerta, concentrando pertanto la propria attenzione soprattutto sugli elementi tecnici di essa, il giudizio di anomalia si concentra invece sull'offerta economica, e segnatamente su una o più voci di prezzo considerate non in linea con i valori di mercato o comunque con i prezzi ragionevolmente sostenibili; inoltre, mentre la valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti è compiuta dalla commissione su base comparativa, dovendo i punteggi essere attribuiti attraverso la ponderazione di ciascun elemento dell'offerta come previsto dall'art. 83 del Codice, al contrario il giudizio di congruità o non congruità di un'offerta economica è formulato in assoluto, avendo riguardo all'affidabilità dei prezzi praticati *ex se* considerati" (sic, Adunanza Plenaria C.S. citata 36/12).

Circa i contenuti del vaglio di anomalia (per il cui dettaglio quantitativo e numerico si rinvia peraltro a quanto già illustrato in narrativa), osserva il collegio –rimeditando le considerazioni espresse in sede cautelare nell'ordinanza 303/11 poi riformata in appello- che le conclusioni raggiunte dal gruppo di lavoro appaiono equilibrate e comunque sufficienti a giustificare l'esclusione dell'offerta all'interno del sindacato giudiziario sopra delimitato, e ciò a fronte di sospetti debitamente circostanziati, derivanti in estrema sintesi dall'importante percentuale di ribasso dell'offerta pari al 24,216 %, associata alla vistosa contrazione dei tempi di esecuzione dell'opera, alla quale ha fatto sèguito da una parte un consistente aumento delle squadre di lavoratori, e dall'altra una poco trasparente diminuzione del costo del lavoro.

Né risultano convincenti i pur abili tentativi della ricorrente di "sminuire" l'entità del ribasso, invocando generiche medie statistiche con altri appalti simili, che collocherebbero tale ribasso in una "classifica" mediana. In realtà, nel sistema dell'evidenza pubblica la rilevazione di anomalia va condotta con modalità rigorosamente "relativizzate", con riguardo cioè alle peculiarità della procedura volta per volta considerata; tra l'altro si è appena visto come l'importanza del ribasso operato dall'ATI ricorrente abbia trovato rinforzo (e preoccupazione critica) in connessione alla variazione ribassata di importanti voci nevralgiche dell'offerta in questione.

Tali considerazioni vanno poi ovviamente estese anche al caso in cui l'offerta sospettata rientri nel range di congruità previsto da tabelle varie approvate da associazioni di settore, trattandosi anche in questo caso di verificare l'anomalia nel concreto contesto dell'appalto posto a gara (così che nella specie il mero rispetto delle tabelle ANCE riportanti "l'avviso comune della congruità" non può *ex se* avere portata dirimente sul sospetto di anomalia dell'offerta in questione, al contrario di quanto sostenuto nel gravame).

Passando in particolare ai costi della manodopera –la più grave e la più rilevante delle anomalie qui riscontrate, da sola sufficiente ad inficiare l'offerta della ricorrente- quest'ultima ha motivato la riduzione temporale con la considerazione che il lavoro sarebbe stato organizzato in tre sub-cantieri autonomi, i quali avrebbero garantito "la fattibilità di uno sviluppo pressoché parallelo delle lavorazioni sui tre edifici (cubi)", con l'utilizzo della "Piattaforma Gestionale SmartSpace" come strumento di gestione e monitoraggio degli operatori e delle condizioni di sicurezza; sarebbero state aumentate le squadre di lavoro operanti simultaneamente sugli edifici e anticipate alcune lavorazioni rispetto a quelle di progetto.

Come correttamente osservato dalla difesa della Provincia, tali giustificazioni non hanno evidenziato particolari

potenzialità o tecniche di esecuzione dei lavori diverse da quelle previste nel progetto a base dell'appalto, senza così spiegare i ridottissimi tempi di consegna e senza dare conto, a fronte dell'aumento delle squadre di cantiere, della notevole riduzione dei costi della manodopera (anziché di un loro più logico incremento); ciò in quanto l'uso della piattaforma gestionale consente di coordinare le attività di cantiere, ma non incide sul tempo di esecuzione delle singole lavorazioni, e di conseguenza non riduce il costo del lavoro.

Più specificamente, risulta privo di connotati illogici l'assunto chiaramente espresso dal collegio di tecnici preposto al vaglio di anomalia, secondo cui un conto è il metodo (anche altamente tecnologico e/o innovativo) di monitoraggio del lavoro, che incide sulla capacità lavorativa degli operai, ed altro conto è la qualità del lavoro e della sicurezza del cantiere, che sarebbero stati per l'appunto messi a rischio dall'aumento delle squadre di operai, senza che ad esse abbia corrisposto un aumento proporzionale del costo della loro manodopera.

In questo senso, si manifestano inconferenti anche le insistite censure di metodo, con cui la ditta ricorrente ha lamentato che le valutazioni della stazione appaltante sugli (inconsistenti) utili di gestione sarebbero state illegittimamente modulate sul progetto di base anziché su quello predisposto dalla ditta medesima, atteso che –come sopra visto- neanche nella progettazione di parte sono emerse specifiche e convincenti metodologie in grado di coniugare –senza pericoli per la sicurezza e per la stessa qualità dei lavori- una intensificazione dei lavori a costi ribassati. Deve tra l'altro rammentarsi che il progetto posto a gara resta pur sempre il parametro di riferimento dal quale dover avviare (ed avvertire) l'anomalia di un'offerta, atteso che le migliori tecniche apportate dal candidato negli appalti aggiudicati mediante offerta economicamente più vantaggiosa non possono comunque stravolgere le principali (e fondanti) indicazioni progettuali della stazione appaltante alle quali l'offerta è tenuta in ogni caso a conformarsi, senza poterne sovvertire gli stessi equilibri gestionali di base.

Parimenti non convincente è poi l'altra tesi di fondo secondo cui il giudizio di anomalia si sarebbe fondato su illegittimi richiami agli imprevisti di cantiere, che l'impresa non avrebbe calcolato.

In realtà, si è ben visto in precedenza (ed in specie nella ricostruzione in fatto) che il motivo determinante della esclusione è stata l'insufficienza o l'insussistenza di un utile di impresa stimato dalla ditta in euro 168.962,45, alla luce di fattori anomali dell'offerta che hanno riguardato –oltre alla manodopera di cui in precedenza si è argomentato, con una entità di anomalia pari a 169.895,49, già da sola superiore all'utile sopra dichiarato- anche i materiali (euro 109.949,68) nonché noli ed attrezzature (euro 21.056,57).

Piuttosto, le considerazioni sugli imprevisti appaiono inserite ad abundantiam al probabile scopo di evidenziare ancor più l'inconsistenza di qualsiasi seria aspettativa di utili, a prescindere dall'ovvia improprietà di quel richiamo che non può tecnicamente incidere nel vaglio di attendibilità dell'offerta; ne consegue che dette (incidentali) affermazioni non costituiscono affatto la ragione od una delle ragioni poste a base del giudizio di anomalia, il cui motivo determinante risiede per l'appunto –imprevisti a parte- nella rilevata inconsistenza dell'utile di impresa, in relazione ai costi di manodopera, materiali ed attrezzature.

Discorso non dissimile va svolto infine per quei passaggi della stazione appaltante ove si ha riguardo ad alcune irregolarità formali (timbro e firma del fornitore su alcuni giustificativi), passaggi che la ricorrente non ha mancato di stigmatizzare lamentandone l'inconsistenza, soprattutto in difetto di qualsiasi prescrizione sanzionatoria della *lex specialis*. In realtà anche tali profili motivazionali assumono connotati di mera enfasi, mirata ad evidenziare anche una certa disattenzione redattiva dell'offerta e delle giustificazioni ad essa associate, in un contesto di anomalia già altrove concretamente motivato e documentato, nei sensi in precedenza esposti.

In conclusione, le impugnate valutazioni del gruppo di lavoro sull'anomalia dell'offerta risultano sorrette da congruenza e logicità.

Il ricorso ed i motivi aggiunti non possono pertanto trovare accoglimento (e con essi, ovviamente, anche l'allegata

istanza risarcitoria per equivalente), pur nella compresenza di giuste ragioni che consigliano la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Unica) respinge il ricorso in epigrafe ed i proposti motivi aggiunti.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore

Alberto Tramaglino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)